

torità marittima di cui sopra, la quale da sua parte previa legalizzazione del titolo trasmessole ed autenticazione della firma dell'uffiziale consolare, procederà all'annullamento sulla matricola dei bastimenti della annotazione di pegno o di cambio marittimo.

404. Le annotazioni di annullamento di cui al precedente articolo, si faranno a tergo dell'atto di nazionalità e sulla matricola dei bastimenti nel modo seguente :

Pegno.

Con quitanza del..... fu risolto l'atto di pegno di carati..... del retrodescritto, o controdescritto, bastimento (secondo che l'annotazione si faccia sulla matricola o a tergo dell'atto di nazionalità) costituito con scrittura privata (o con atto pubblico) del di..... dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. negoziante residente a..... li..... 19..

(Firma e qualità dell'impiegato).

Cambio marittimo.

Con atto di quitanza del di..... fu soddisfatto il cambio marittimo costituito sul..... del retrodescritto, o controdescritto, bastimento (come al modello precedente) pel viaggio da..... a..... contratto con scrittura privata (o con atto pubblico) del di..... dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. proprietario residente in..... li..... 19..

(Firma e qualità dell'impiegato).

405. Le sottoscrizioni apposte nelle scritture private prodotte per l'annullamento delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo, dovranno essere autenticate in conformità dell'art. 376 del presente regolamento.

406. Non si farà luogo allo annullamento delle note di trascrizione degli atti di pegno o di cambio marittimo, quando gli atti relativi presentino dubbiezze.

In caso di rifiuto per parte dell'autorità marittima a procedere allo annullamento delle predette annotazioni, la parte richiedente può richiamarsi al tribunale competente.

407. Appiè, o in margine, dei titoli presentati per la trascrizione alla competente autorità marittima nello Stato si farà la seguente annotazione :

Trascritto nell'ufficio comparimentale marittimo di..... li..... al N. del registro giornaliero, ed annotato sull'atto di nazionalità (se si tratta di atti dichiarativi o traslativi di proprietà di bastimenti, di pegno o di cambio marittimo); se si tratta di atti di contratti riferentisi alla costruzione di bastimenti si dirà: al N..... del relativo registro.

Se poi la trascrizione è fatta all'estero, i regi uffiziali consolari si atterranno alla seguente formola :